



Comune di San Giuliano Milanese
Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

ALLEGATO 2 ALLE DELIBERAZIONE G.C. N. 145 DEL 24/07/2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO E. FERMI DI VIA GIOVANNI XXII N. 18 PER L'UTILIZZO
DA PARTE DI UNA SCUOLA DI MUSICA

INDICE

- Art.1 Oggetto dell'appalto
- Art.2 Struttura – Sede operativa – Attrezzature – Strumenti Musicali
- Art.3 Mezzi finanziari e patrimoniali della scuola
- Art.4 Oneri a carico del Concessionario
- Art.5 Oneri a carico del Comune
- Art.6 Organizzazione della scuola e trattamento del personale
- Art.7 Specifiche tecniche
- Art.8 Danni
- Art.9 Copertura assicurativa
- Art.10 Cessione della concessione e Sub Appalto
- Art.11 Spese contrattuali
- Art.12 Controlli
- Art.13 Corrispettivi
- Art.14 Revisione canone
- Art.15 Riservatezza
- Art.16 Controversie
- Art.17 Risoluzione del contratto e recesso
- Art.18 Penalità
- Art.19 Decadenza previa diffida
- Art.20 Revoca
- Art.21 Disposizioni finali



Comune di San Giuliano Milanese
Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

ALLEGATO 2 ALLE DELIBERAZIONE G.C. N. 145 DEL 24/07/2014

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E. FERMI DI VIA GIOVANNI XXII N. 18 PER L'UTILIZZO DA PARTE DI UNA SCUOLA DI MUSICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA)

Art.1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto in concessione consiste nella progettazione, organizzazione e gestione di una scuola di musica (d'ora in avanti "scuola") a San Giuliano Milanese, sita c/o la scuola secondaria di I grado E. Fermi di Via Giovanni XXIII n. 18.;
2. Categoria del servizio: Servizi ricreativi, culturali e sportivi. CPV 92310000-7 – Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria;

Art. 2 - Struttura – Sede operativa – Attrezzature – Strumenti Musicali

1. Per lo svolgimento dell'attività della scuola l'Amministrazione Comunale (definita d'ora in avanti anche "AC") mette a disposizione del Concessionario la sede operativa nei locali/spazi di proprietà comunale in via Giovanni XXIII n. 18 – ai piani I e II. Gli spazi saranno consegnati nello stato in cui si trovano. Sarà compito della Concessionaria, in accordo con il Dirigente Scolastico, individuare i locali idonei, predisporre l'articolazione interna degli spazi in modo che risultino compatibili con le attività didattiche della scuola secondaria e dotare un'aula, che rimarrà ad uso esclusivo della scuola di musica per la durata della concessione, di una porta con serramenti in ferro;
2. Il concessionario svolgerà la sua normale attività didattica presso lo spazio comunale affidato indicato al precedente punto 1. Il Comune si riserva la possibilità ove necessario, previo accordo con il concessionario, di mettere a disposizione e affidare altri spazi comunali adeguati. In particolari circostanze, su accordo con l'AC, le lezioni possono svolgersi in altri luoghi;
3. Il concessionario mette a disposizione degli allievi gli strumenti musicali oggetto dei corsi, compresi quelli comunemente non trasportabili tra cui obbligatoriamente un pianoforte e una batteria, oltre agli strumenti proposti in sede di offerta tecnica. Restano a carico degli allievi gli strumenti individuali e trasportabili.

Art. 3 - Mezzi finanziari e patrimoniali della scuola

1. La Scuola si dota di mezzi e personale idonei al proprio funzionamento, nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:
 - i. Quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi/e;
 - ii. Eventuali finanziamenti di Enti Pubblici e/o soggetti privati;
 - iii. Eventuali contributi, donazioni e partecipazioni di Enti Pubblici e/o soggetti privati, a sostegno dell'attività della scuola;
 - iv. Ricavi derivanti dall'attività della scuola stessa (consulenze, laboratori presso terzi, attività concertistica, altre attività della scuola di musica);
2. La Scuola introita le quote di iscrizione e le rette di frequenza, oltre ad ogni altro introito derivante dall'attività della scuola stessa, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;
3. Il patrimonio della scuola consisterà in tutti i beni mobili che entreranno a far parte della dotazione strumentale della Scuola ed in ogni altro bene messo a disposizione da chiunque in comodato d'uso. Non apparterrà al patrimonio della Scuola lo spazio comunale messo a disposizione per la sede della Scuola ed ogni attrezzatura o strumentazione fornita eventualmente dal Comune.

Art. 4 - Oneri e responsabilità a carico del Concessionario

1. Tutti gli oneri relativi al funzionamento della scuola, comprese le spese di investimento e gli oneri di



Comune di San Giuliano Milanese

Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

manutenzione, sono a carico del concessionario. Sono a carico dell'AC solo gli eventuali oneri esplicitamente citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA). A titolo puramente indicativo e non esaustivo sono a carico del concessionario:

- i. Sostituzione porta interna di un'aula con serramenti in ferro (corrispondente alle prime due annualità del canone di concessione);
 - ii. Manutenzioni dello spazio, degli arredi e attrezzature utilizzati dalla scuola stessa;
 - iii. Manutenzione degli strumenti musicali;
 - iv. Pulizie ordinarie e straordinarie come specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - v. Spese telefoniche, postali e collegamento Internet ad uso esclusivo della scuola;
 - vi. Imposte e tasse;
 - vii. Spese per il personale sia dipendente, sia esercitante la libera professione, sia esercitante forme di collaborazione diversa da quella subordinata;
 - viii. Pubblicità e comunicazione;
 - ix. Spese generali di amministrazione;
 - x. Ogni altro onere connesso alla gestione della scuola di musica;
2. Il concessionario è costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi;
3. Lo spazio viene consegnato nello stato in cui si trova. Sarà cura del Concessionario, con oneri ad esclusivo proprio carico, provvedere a realizzare le opere di completamento dello spazio (sostituzione porta interna) e per l'eventuale adeguamento alle normative richieste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. Ogni opera sarà eseguita da personale in possesso di tutte le certificazioni necessarie in relazione alle vigenti Leggi in materia e restano a carico del Concessionario, in quanto datore di lavoro, tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
4. Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio, il Concessionario si assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il parere preventivo dell'AC. Qualsiasi intervento di tipo edilizio o che comporti la modificazione della destinazione funzionale degli spazi e dei luoghi assegnati, senza l'acquisizione del parere preventivo dell'AC darà luogo all'immediata risoluzione del contratto con l'addebito di ogni onere alla concessionaria;
5. Gli spazi di proprietà comunale dovranno essere riconsegnate in buono stato di conservazione, tenuto conto del loro uso, perfettamente puliti e adeguati all'uso scolastico;
6. Resta inteso che sono a carico del concessionario tutti gli oneri non esplicitamente indicati nel presente capitolato come a carico del Comune, sia economici che non, relativi al funzionamento e alla gestione della scuola, compresi gli eventuali costi per gli interventi volti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti ad eventuali interferenze nelle attività eventualmente concordati con il datore di lavoro del luogo dove si svolgerà materialmente il servizio.

Art. 5 - Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune elusivamente i seguenti oneri:
 - i. La fornitura dello spazio della scuola così come indicato al precedente art. 2.1;
 - ii. Le seguenti utenze: energia elettrica, riscaldamento, acqua;
 - iii. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sull'immobile non connesse al funzionamento e alla gestione della scuola di musica ovvero quelle straordinarie connesse limitatamente ai seguenti aspetti:
 - a. Tetto, copertura e pluviali;
 - b. Reti e impianti diversi da quelli eventualmente installati dal concessionario.

Art. 6 – Organizzazione della scuola e trattamento del personale

1. Il concessionario organizzerà la scuola in piena autonomia secondo il proprio piano di impresa.



Comune di San Giuliano Milanese

Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

- Dovranno comunque essere garantiti i seguenti minimi standard di servizio previsti dal presente CSA;
2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, l'aggiudicataria si obbliga a garantire al personale utilizzato nell'espletamento del servizio oggetto del capitolato condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali previsti, in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro. Le disposizioni del presente punto si applicano anche ai soci delle Cooperative. Il Concessionario garantirà che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si servirà per l'erogazione del servizio siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità;
 3. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di comportamento integrativo del Comune di San Giuliano Milanese ai sensi dell'art. 1 comma 4 dello stesso codice, consultabile sul sito www.sangiulianonline.it. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha reso edotto il concessionario dei suddetti documenti; il Concessionario, che ne attesta la completa e piena conoscenza, si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori, accettando la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
 4. Tutti i dipendenti e i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per il Concessionario responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, il Concessionario non provvederà in merito;
 5. Il personale, durante gli orari di servizio, dovrà indossare un abbigliamento consono e decoroso. Il personale si impegna, altresì, a mantenere i locali e la strumentazione ed attrezzatura necessaria in condizioni igieniche adeguate;
 6. Dato atto che si tratta di attività che viene svolta all'esterno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, nella fattispecie presso Scuola Secondaria di I grado E. Fermi, e pertanto non a diretto contatto con lavoratori comunali, ma comunque comportanti (eventuali) interferenze, il Concessionario dovrà relazionarsi con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente il servizio e redarre tutta la documentazione necessaria al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, così come prescritto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Copia di tale documentazione sarà trasmessa all'Ufficio Educazione del Comune di S. Giuliano Milanese per opportuna conoscenza.
 7. La scuola si impegna a trasmettere all'appaltatore tutta la documentazione necessaria al fine di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. di cui all'art. 26 - cooperazione e coordinamento. Sarà cura del Comune verificare preventivamente l'idoneità tecnico professionale del concessionario.
 8. Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'ulteriore



Comune di San Giuliano Milanese

Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

normativa vigente in materia, rispetto alle quali assume piena ed esclusiva responsabilità, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori;

9. Il Concessionario si obbliga a impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio (tenuto a conoscere le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro) in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Il personale addetto alla scuola, dovrà essere in numero adeguato alle esigenze dell'utenza;
10. Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull'attrezzatura impiegata gli interventi resisi necessari in conseguenza dell'evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del Concessionario.

Art. 7 – Specifiche tecniche

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere erogati nel rispetto delle specifiche tecniche minime previste dal presente capitolato speciale d'appalto e da quanto predisposto dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta tecnica. L'offerta tecnica non potrà derogare da quanto disposto dal presente capitolato se non per presentare proposte migliorative. Laddove il capitolato dichiarasse vincoli assolutamente non derogabili il soggetto partecipante è tenuto a rispettarli in sede di redazione del progetto;
2. Il servizio è finalizzato a promuovere la cultura musicale sul territorio e a consentire la fruizione di un serio e qualificato insegnamento della musica;
3. L'accesso alla scuola è libero e richiede i requisiti normalmente previsti per l'ammissione a qualsiasi corso di istruzione;
4. L'organizzazione dei corsi deve essere sviluppata su almeno tre giorni alla settimana in un orario compatibile con le attività della scuola secondaria di I grado E. Fermi;
5. La scuola dovrà poter essere frequentata da chiunque desideri apprendere un insegnamento nelle varie discipline musicali. In particolare dovranno essere previsti insegnamenti per:
 - i. Bambini/e da 0 a 5 anni per attività ludico-didattiche per almeno 45 minuti settimanali;
 - ii. Bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 18 anni per quel che concerne attività di formazione musicale dove lo studio dello strumento è affiancato da attività collettive e laboratori per almeno 90 minuti settimanali complessivi;
 - iii. Adulti per corsi collettivi ed individuali (questi ultimi per almeno 30 minuti settimanali complessivi);
6. Dovranno essere inoltre garantiti:
 - i. La presenza costante di un direttore artistico per almeno n. 4 ore alla settimana medie con funzione di coordinamento strategico di tutte le attività e del personale;
 - ii. Il servizio di segreteria organizzativa con apertura al pubblico per almeno n. 10 ore settimanali medie;
 - iii. La creazione di uno specifico sito internet di presentazione della scuola e delle sue attività e servizi da collegare al sito comunale www.sangiulianonline.it;
 - iv. L'attivazione di almeno n. 8 corsi della durata annuale articolati come segue:
 - a. N. 2 corsi di avvicinamento alla musica di cui almeno 1 per utenti di età inferiore ai 15 anni, della durata di almeno 30 lezioni tra individuali e collettive;
 - b. N. 6 corsi di apprendimento di uno strumento. Gli strumenti dovranno essere diversificati. La durata dei corsi dovrà essere annuale e prevedere almeno 30 lezioni tra individuali e collettive;
 - v. L'organizzazione di almeno n. 2 eventi all'anno con gli allievi della scuola;
7. La scuola deve prevedere l'attivazione di:



Comune di San Giuliano Milanese

Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

- i. Corsi di strumento: pianoforte, violino, viola, violoncello, organo oboe, contrabbasso, basso elettrico, arpa, flauto traverso, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, chitarra classica, chitarra moderna, strumenti a percussione, batteria, fisarmonica, canto lirico e canto moderno;
 - ii. Materie complementari: composizione, teoria e solfeggio, storia della musica, armonia complementare, musica d'insieme;
 - iii. Percorsi propedeutici di avviamento alla musica, in particolare per bambini/e;
8. Potranno essere previsti anche percorsi formativi relativi alla danza;
9. All'aggiudicataria è riconosciuto quale corrispettivo il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la Scuola di Musica facendo proprie le rette per i corsi organizzati. Le rette massime per l'utenza (comprehensive dell'iva di legge) da applicare agli utenti sono le seguenti:
- i. Iscrizione annuale: max € 50,00;
 - ii. Lezione individuale di strumento: max € 40,00/h lordi;
 - iii. Materie complementari: max € 12,00/h lordi;
 - iv. Corsi collettivi: max € 20,00/h lordi;
10. Dovranno essere applicate delle riduzioni sulle tariffe per i componenti dello stesso nucleo familiare. Le riduzioni standard sono le seguenti:
- i. Per il secondo iscritto: riduzione 10% sul costo complessivo del corso di minore importo (esclusa iscrizione);
 - ii. Dal terzo iscritto in poi; riduzione del 15% sul costo complessivo del corso di minore importo (esclusa iscrizione);
 - iii. Le due possibilità sono cumulabili;
11. Per corsi non contemplati nei punti precedenti o non riconducibili ad essi il Concessionario concorderà con l'AC la relativa retta;
12. A partire dal terzo anno il Concessionario potrà elevare i limiti massimi delle tariffe di cui al precedente punto 9 applicando l'adeguamento ISTAT (indice FOI);
13. Il concessionario dovrà garantire la frequenza gratuita ai corsi annuali ad almeno n. 5 utenti segnalati direttamente dai servizi sociali comunali. È esclusa dalla gratuità la dotazione dell'eventuale strumento, mentre è compresa la dotazione del materiale didattico;
14. L'erogazione del servizio dovrà avvenire con le modalità e secondo le finalità del presente capitolato. La concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamenti vigenti;
15. Il Concessionario dovrà garantire quotidianamente la pulizia dei locali, dei vani tecnici e delle attrezzature affinché sia riconsegnato il loro utilizzo alle funzioni della scuola secondaria di I grado. Dette operazioni di pulizia dovranno inderogabilmente essere assicurate al di fuori dell'ordinario orario dei corsi della scuola e dell'attività didattica della scuola secondaria di I grado E. Fermi e compatibilmente con le altre attività che si svolgono presso la struttura e i locali dove avrà sede il servizio. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere, durante l'attività della scuola aperta al pubblico, a mantenere gli spazi concessi in adeguate condizioni di pulizia. Durante l'esecuzione di tutte le operazioni di pulizia dovranno essere impiegati prodotti igienizzanti ecocompatibili che, quando non utilizzati, dovranno essere conservati in apposito luogo/contenitore chiuso a chiave assieme alle schede tecniche di ciascun prodotto. Il personale durante l'esecuzione del servizio di pulizia dovrà utilizzare materiale igienico (panni per pulizia, spugne pagliette etc) esclusivamente adibito a tale uso. Il Concessionario dovrà altresì provvedere a garantire nel periodo settembre-giugno:

Interventi di pulizia ordinaria	Frequenza
Vuotatura cesti	Giornaliera
Deragnatura	Giornaliera
Depolverizzazione e lavaggio pavimenti	Giornaliera
Disinfezione servizi igienici e sanitari con detergenti disincrostanti	Giornaliera



Comune di San Giuliano Milanese
Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

Smacchiatura di porte, infissi e arredi	Giornaliera
Interventi di pulizia periodica	Frequenza
Pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici	1 volta alla settimana
Sanificazione a fondo dei sanitari	Mensile
Lavaggio della parte interna di infissi e vetrate	2 volte all'anno

Inoltre, dovranno essere garantiti interventi di pulizia straordinari e/o urgenti per il ripristino delle condizioni di fruibilità dei locali e degli spazi utilizzati al verificarsi di situazioni impreviste connesse al funzionamento della scuola;

16. Dovranno essere segnalate agli uffici comunali competenti eventuali inefficienze dei presidi antincendio e/o anomalie degli impianti elettrici, dei dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
17. Dovrà essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
18. Dovrà essere verificato che nei depositi i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne una agevole ispezione;
19. Il Concessionario si impegna a relazionarsi con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente il servizio e, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto o comunque entro l'avvio delle attività della scuola, a recuperare il piano di evacuazione e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza. Il Concessionario, inoltre, si impegna a trasmettere copia del piano a tutti i frequentatori dei corsi e si impegna a prendere visione dei planimetrie per l'esodo in sicurezza degli occupanti in caso di incendio o calamità;
20. Il Concessionario dovrà dotarsi di cassetta di pronto soccorso conforme per posizionamento, custodia, accessibilità, etichettatura, contenuto, completezza e corretto stato d'uso dei presidi al Decreto Ministeriale 388/03.

Art. 8 - Danni

1. Per qualsiasi danno a terzi, intendendosi per tali anche l'AC ed il personale della stessa, cagionato da fatto doloso o colposo, da mancato rispetto di prescrizioni normative, o per altre cause comunque conseguenti all'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario rimane l'unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, l'AC ed il personale incaricato dallo stesso ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.

Art. 9 – Copertura assicurativa

1. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, un contratto d'assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche l'AC ed il personale dello stesso, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
2. Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza.

Art. 10 - Cessione della concessione e Sub Appalto

1. Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente bando;
2. Il subappalto è ammesso nei termini di legge, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente ai lavori di adeguamento degli spazi.



Comune di San Giuliano Milanese

Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

Art. 11 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, oltre ai diritti di segreteria, sono a totale carico del Concessionario.

Art. 12 – Controlli

1. L'AC potrà effettuare d'ufficio, o su segnalazione degli utenti, controlli diretti a verificare la corrispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali. In relazione all'esito dei controlli ed alle giustificazioni addotte dal Concessionario, l'AC valuterà se redigere apposito verbale descrittivo di quanto emerso in sede di controllo al fine di procedere, se ritenuto opportuno, all'applicazione delle penali di cui all'articolo 18 o all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del presente CSA;
2. Per effettuare i controlli l'AC si avvarrà degli uffici comunali ed Enti Pubblici preposti ai vari ambiti oggetto del presente capitolato e di professionisti esterni esperti, formalmente incaricati mediante opportuni atti amministrativi.

Art. 13 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo per le prime due annualità, corrispondente ai lavori di completamento dello spazio, ossia alla sostituzione della porta dell'aula che rimarrà ad uso esclusivo della scuola di musica, dovrà essere corrisposto nei tempi che saranno concordati con l'AC;
2. Per le successive annualità, il concessionario è tenuto a versare il canone di concessione nei termini seguenti:
 - i. Il 50% dell'importo annuale entro il 31 di gennaio di ogni anno;
 - ii. Il 50% entro il 31 di luglio di ogni anno;

Art. 14 - Revisione canone

A partire dal terzo anno di durata della concessione, l'AC provvederà ad adeguare l'importo del canone di concessione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), pubblicato dall'ISTAT e riferito al mese di inizio della concessione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Concessionario, il personale da esso dipendente ed i collaboratori sono impegnati a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone con cui vengono in contatto a motivo dello svolgimento del progetto secondo il decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Controversie

1. Per ogni controversia che potesse derivare nel corso della concessione oggetto della presente gara d'appalto e nell'applicazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale, è competente il Foro di Lodi;
2. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente;
3. Per ottenere l'eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, l'AC potrà avvalersi mediante ritenuta sugli eventuali crediti del Concessionario.

Art. 17 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi:
 - i. Mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - ii. Interruzione del servizio senza giusta causa;



Comune di San Giuliano Milanese
Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

- iii. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
 - iv. Dopo tre contestazioni scritte formali per irregolarità del servizio;
 - v. Dopo una contestazione scritta formale per organizzazione di attività non consone alle finalità culturali e sociali della scuola comunale di musica;
 - vi. Sopravvenute cause ostative in materia di legislazione anti-mafia;
 - vii. Sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività;
 - viii. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione del personale;
 - ix. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - x. A seguito di reiterate diffide;
 - xi. Cessione del contratto;
 - xii. Concessione in subappalto in deroga a quanto previsto dall'art. 10 del presente capitolato;
 - xiii. Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del Concessionario;
 - xiv. Aver maturato una morosità nei confronti dell'AC superiore a € 3.000,00,00 (oltre iva di legge);
2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita dell'importo speso per i lavori di completamento dello spazio, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 18 Penalità

- 1. Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall'AC;
- 2. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza a quanto previsto dal presente capitolato l'aggiudicatario sarà passibile:
 - i. o di una penalità come indicato nella seguente tabella;
 - ii. o, per quanto non previsto dalla tabella, di una penalità variante da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 2.000,00 € in relazione alla gravità, la negligenza, l'inadempienza o alla recidività;
- 3. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata con raccomandata. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà l'applicazione della penale;
- 4. Il provvedimento è assunto dal Dirigente dell'Area comunale di competenza;
- 5. Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, con eventuale richiesta di risarcimento del danno;
- 6. L'aggiudicatario non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti;
- 7. Casi di penalità espressamente previsti:

Per ogni lezione programmata e non effettuata senza previo accordo formale con l'AC	€ 50,00
Per ogni corso programmato e in seguito annullato senza previo accordo formale con l'AC	€ 500,00
Per reiterati ritardi di oltre 20 minuti nell'inizio di una lezione nell'ambito dello stesso corso ripetuti almeno 3 volte e formalmente segnalati all'AC	€ 100,00
Sospensione o interruzione anche parziale del servizio eccettuati i casi di forza maggiore	€ 500,00
Per rilevata presenza in servizio di personale non idoneo secondo le prescrizioni di legge e le disposizioni del presente capitolato	€ 200,00 a persona



Comune di San Giuliano Milanese
Area Educazione Cultura Sport e Tempo Libero

Per ogni segnalazione formalmente verificata di carenza igienica degli ambienti	€ 150,00
Mancata applicazione degli interventi di pulizia giornalieri e periodici	€ 250,00
Ogni qual volta venga negato l'accesso agli incaricati dell'AC ad eseguire i controlli	€ 250,00
Mancata applicazione delle disposizioni relative alla gestione del personale	€ 500,00
Per ogni segnalazione di disturbo arrecato alla quiete pubblica formalmente verificato	€ 400,00

Art. 19 - Decadenza previa diffida

1. L'AC si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza, previa contestazione – diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, nel caso di inottemperanza alle obbligazioni dedotte nella presente concessione. La decadenza è dichiarata dal Dirigente dell'Area comunale di competenza, dopo aver sentito le giustificazioni addotte dal Concessionario in relazione alle contestazioni mossegli.

Art. 20 - Revoca

1. L'AC può revocare, in qualsiasi momento, la presente concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, salvo corresponsione di un congruo indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del Concessionario.

Art. 21 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
EDUCAZIONE CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO**